



**Esecutivo nazionale**

VIA TEVERE, 46 - 00198 ROMA - TEL. 06/8415751 - FAX 06/8552275

## **RICONOSCIMENTO CONTRIBUTIVO PER I PERIODI DI MATERNITA' FUORI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Rendiamo noto che l'INPS, con la circolare n.102 del 31/05/2002, ha assunto una posizione molto importante in tema di riconoscimento dei periodi di maternità avvenuta fuori dal rapporto di lavoro. Sia per l'accredito della contribuzione figurativa relativa ai periodi di astensione obbligatoria, sia per la possibilità di riscattare (quindi pagando un onere di riscatto) periodi di astensione facoltativa.

Mentre il Decreto legislativo n.503 del 30/11/92 limitava il riconoscimento ai periodi di maternità successivi al 1° gennaio 1994, ora è possibile aver riconosciuti i periodi indipendentemente dalla data in cui si collocano. Ciò ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, che ha stabilito nuove norme in materia.

- **Periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità in assenza di rapporto di lavoro.**

I requisiti per conseguire l'accredito della contribuzione figurativa in questione sono i seguenti:

- ✓ Essere o essere stata lavoratrice dipendente iscritta all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, o di forme sostitutive ed esclusive di tale assicurazione (Inpdap, Stato, Enpals, Inpdai, ecc.);
- ✓ Far valere all'atto della domanda almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro;
- ✓ Aver avuto maternità fuori dal rapporto di lavoro che non hanno già dato luogo ad accredito di contribuzione figurativa.

Il riconoscimento avviene dietro presentazione all'INPS, o all'Istituto previdenziale di appartenenza, di apposita domanda; i periodi riconoscibili sono quelli corrispondenti a

quelli fruibili in costanza di rapporto di lavoro (normalmente 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, per un totale di cinque mesi).

- **Periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità in assenza di rapporto di lavoro.**

E' prevista pure la possibilità di riscattare i periodi corrispondenti ad astensione facoltativa, in assenza di rapporto di lavoro sia che siano antecedenti o successivi al rapporto di lavoro. I requisiti per far valere il diritto sono i medesimi indicati per l'accredito figurativo dei periodi di astensione obbligatoria con la limitazione della possibilità di riscattare un massimo di cinque anni. Val la pena di ricordare che il riscatto può essere richiesto alternativamente dalla madre o dal padre.

La contribuzione in questione è utile ed efficace sia ai fini del diritto che della misura di tutte le pensioni.

---

La norma trattata è senz'altro interessante sia per le lavoratrici in servizio, sia per le pensionate. Soprattutto l'accredito gratuito del periodo di astensione obbligatoria potrebbe consentire un ulteriore accredito di contribuzione sulla posizione assicurativa ed evitare in certi casi di versare costosi contributi volontari. Parimenti chi è già in pensione, con un trattamento superiore al minimo di legge, ha diritto alla ricostituzione della pensione con relativo aumento ed arretrati spettanti.

Per il riscatto dei periodi di astensione facoltativa occorre valutare attentamente se l'operazione è conveniente, considerando che l'accredito è subordinato al pagamento di un onere di riscatto.

---

In relazione a quanto sopra esposto suggeriamo alle persone interessate di avvalersi dei servizi gratuiti del Patronato ACLI in base alla vigente Convenzione con la FABI.

**Roma, 11 marzo 2003**

**FABI PENSIONATI  
ESECUTIVO NAZIONALE**

**COORDINAMENTO NAZIONALE FEMMINILE**